



Comune di Ponte San Pietro

Cümü de Pùt San Piero

Provincia di Bergamo • *Bèrghem*

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE MISURE DI CONTRASTO
DELL'EVASIONE DEI TRIBUTI LOCALI EX ART. 15 TER D.L. 34/2019
(LEGGE 58/2019)

Approvato con delibera di C.C. n. 33 del 26.11.2020

Sommario

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione del Regolamento	3
Art. 2 - Definizione di irregolarità tributaria	3
Art. 3 - Soggetti che si trovano in posizione di irregolarità tributaria nei confronti dell'Ente	3
Art. 4 - Modalità di verifica	3
Art. 5 - Trasformazione, fusione, scissione di società, cessione di ramo d'azienda	4
Art. 6 - Collaborazione tra gli uffici nell'applicazione del presente regolamento	4
Art. 7 - Entrata in vigore	4

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione del Regolamento

1. Per tributi locali si intendono tutte le obbligazioni come definite all'art. 3 comma 1, anche se affidati dal medesimo in gestione, in appalto o in concessione ad altri Enti, soggetti concessionari pubblici o privati, per l'accertamento e/o la riscossione.
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si considerano i seguenti tributi, comunque denominati: Tassa sui Rifiuti (TARI), Tributi sugli Immobili IMU, Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP), oltre a quelli di futura istituzione.

Art. 2 - Definizione di irregolarità tributaria

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si ritiene che possa esservi irregolarità tributaria allorquando, il soggetto istante abbia un debito, risultante da tutte le entrate ricomprese nel precedente articolo 1 a seguito di omessa o infedele denuncia, parziale o mancato versamento alla scadenza ordinaria, di emissione di avviso di accertamento - non sospeso amministrativamente o giudizialmente - o di avvio della riscossione coattiva superiore all'importo di euro 500,00.

Art. 3 - Soggetti che si trovano in posizione di irregolarità tributaria nei confronti dell'Ente

1. Ai soggetti che esercitano attività commerciali o produttive che si trovano in posizione di irregolarità tributaria non è consentito il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, segnalazioni certificate di inizio di attività uniche ovvero condizionate (a titolo esemplificativo e non esaustivo SCIA, CILA, permesso di costruire, autorizzazioni e concessioni derivanti da convenzioni urbanistiche).
2. Nel caso in cui, invece, la verifica della situazione di morosità sia successiva al provvedimento autorizzatorio, e dunque, in caso di esito negativo della verifica da parte del Comune sulla regolarità tributaria, l'ufficio competente notifica all'interessato la comunicazione di avvio del procedimento di sospensione dell'attività di cui alle licenze, autorizzazioni, concessioni e segnalazioni certificate di inizio attività, assegnando un termine di 30 giorni per la regolarizzazione. Decorso infruttuosamente tale termine nei 30 giorni successivi viene emesso il provvedimento di sospensione per un periodo di 90 giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione, se antecedente, previa notifica del provvedimento da parte dell'Ente Locale.
3. Qualora gli interessati non regolarizzino la loro posizione entro il predetto termine di 90 giorni, la licenza, autorizzazione o concessione o scia viene revocata.
4. I contribuenti morosi potranno procedere a regolarizzare la propria posizione debitoria con gli strumenti previsti dal regolamento generale delle Entrate del Comune di Ponte San Pietro.

Art. 4 - Modalità di verifica

1. L'ufficio SUAP – SUE - Commercio o altro competente provvede, entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza, ad inviare all'ufficio entrate i nominativi dei soggetti che hanno fatto richiesta di rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi o che hanno depositato segnalazioni certificate di inizio attività - SCIA, uniche o condizionate, comprese le trasformazioni, fusioni, scissione di società, cessioni di ramo di azienda ai fini dell'attestazione di regolarità tributaria del soggetto istante.
2. Entro 10 giorni dalla comunicazione l'ufficio entrate effettua le necessarie verifiche, ed in caso di irregolarità tributaria ne trasmette gli esiti all'ufficio SUAP o altro preposto. Il decorso infruttuoso di tale termine equivale all'esito positivo della verifica di regolarità tributaria. In caso di irregolarità tributaria l'ufficio SUAP o altro preposto sospende il

procedimento e assegna agli interessati un termine non superiore a 30 giorni per la regolarizzazione, in assenza della quale il titolo non potrà essere rilasciato.

3. Nel caso di SCIA, all'atto della presentazione della segnalazione verrà fornita adeguata informativa indicante che l'istante sarà oggetto di verifica della regolarità tributaria di cui al presente regolamento. Se l'istante risulta in situazione di morosità, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla segnalazione, l'ufficio SUAP adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività.

Art. 5 - Trasformazione, fusione, scissione di società, cessione di ramo d'azienda

1. La società ovvero l'ente risultante dalla trasformazione, ovvero fusione anche per incorporazione, ovvero il soggetto cessionario di ramo di azienda, subentra negli obblighi della società trasformata, fusa o ceduta ed è obbligato al pagamento delle pendenze tributarie determinate anteriormente alla predetta trasformazione ovvero cessione.

2. Nei predetti casi e nelle ipotesi di scissione anche parziale di società, ovvero di azienda, ciascuna società o ente è obbligato in solido al pagamento e riversamento dei tributi suddetti dovuti anteriormente alla predetta trasformazione ovvero cessione.

3. L'ufficio competente, pertanto, adotta i provvedimenti necessari anche nei casi in cui rilevi l'irregolarità tributaria riferita alla società/ente che si trasforma ovvero al cedente.

Art. 6 - Collaborazione tra gli uffici nell'applicazione del presente regolamento

1. Al fine di consentire la corretta applicazione del presente regolamento, gli uffici competenti e gli eventuali concessionari potranno concordare in un apposito documento le modalità di interscambio delle informazioni necessarie.

Art. 7 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dal giorno di esecutività della deliberazione consiliare che lo approva.